



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**ORIGINALE**

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>45/2021/1°</b>
<b>DEL</b>	<b>04/08/2021</b>

**AREA RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO**

**SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO**

**OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAVIDE ANCILOTTO (CSDA) DI VIALE RESEGONE 67, ARESE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DOTT.SSA ANTONELLA D'ANIELLO, CON STUDIO IN VILLA GUARDIA (CO) - IMPEGNO DI SPESA DI € 11.417,93 (INCLUSI CCNDC 4% E IVA 22%) - CIG ZEB328AFA0- ID SINTEL 142899084**

**IL RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO**

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- a) n. 79 del 30.11.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2021/2023, le cui note di aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 31 dell'11.05.2021, nn. 43 e 44 del 07.06.2021, n. 53 del 30.06.2021 e n. 67 del 29.07.2021;
- b) n. 32 dell'11.05.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2022-2023;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- a) n. 57 del 13.05.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021-2022-2023, assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili;
- b) n. 85 del 22.07.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021, assegnando gli obiettivi e le risorse ai Responsabili;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.10.2020 avente ad oggetto: "Modifica Decreti Sindacali n. 9/2019 e n. 5/2020 relativi agli incarichi posizioni organizzative per l'anno 2020", con il quale vengono conferiti gli incarichi di responsabilità e direzione di Area/Settore, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 10 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 107, comma 3, del citato Decreto Legislativo e dell'art. 30, comma 2, del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di

Arese approvato con deliberazione di G.C. n. 3 in data 16/01/2020;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 3 del 16.01.2020;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito all'**impegno di spesa di € 8.999,00** oltre **CCNDC 4%** pari ad **€ 359,96** e **IVA 22%** pari ad **€ 2.058,97**, per **complessivi € 11.417,93** sul capitolo 06011.03.0080 "Acquisto di servizi per iniziative per lo sport e il tempo libero" del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

**VISTO** l'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, che obbliga, dal 31 marzo 2015, tutti i fornitori delle PA ad inviare le loro fatture in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate;

**RICORDATO** che con deliberazioni:

1. del Consiglio comunale n. 79 del 30.11.2020, si approvava il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2021/2023, aggiornato con deliberazioni C.c. n. 31 dell'11.05.2021, C.c. nn. 43 e 44 del 07.06.2021 e n. 53 del 30.06.2021, che nell'ambito della Sezione Operativa prevede la Missione 6 "Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero"- Programma 01. "Sport e Tempo Libero" - Obiettivo strategico 2.3.2 "Promuovere l'accesso libero al centro sportivo comunale da parte della cittadinanza" - Obiettivo operativo "Riquilibrare e sviluppare il Centro sportivo, favorendo una maggiore fruizione e la vocazione plurale nella pratica degli sport";
2. della Giunta comunale n. 85 del 22.07.2021 si approvava il piano esecutivo di gestione anno 2021, ed in particolare, per quanto attiene all'adozione del presente atto l'obiettivo "Presidio della controversia in tema di affidamento del servizio al fine di arrivare a una soluzione condivisa e pluriennale, garantendo comunque la continuità delle attività del Centro Sportivo;

**PREMESSO** che il Comune di Arese è proprietario degli impianti sportivi e annesso bar, siti presso il Centro Sportivo comunale "Davide Ancilotto"(d'ora in avanti CSDA) per una superficie pari a mq. 105.156,04 e identificato catastalmente come segue: fg. 3 mappale 34, sub. 1, 2, 3 e mappali 413, 422, 423, 425, 1361 sub. 2, del Comune di Arese; ex fg. 9 mapp. 26 e 40 Comune di Bollate, ora annessi al Fg. 3 del Comune di Arese ex L.R. n. 3 del 22.02.2017, e qui di seguito elencati:

01. - piscina coperta di dimensioni pari a mq. 25 x 12,5 – h da m. 2,40 a m. 1,40;
- 01.A - C.T. (centrale termica) e locale QE (quadro elettrico) piscina;
02. - piscina scoperta per bambini di dimensioni pari a mq 8 x 3,5 – h 90 cm;
03. - quattro campi da tennis coperti in terra rossa;
04. - palestra corpo libero;
05. - campo tennis in erba;
06. - campo tennis in cemento (da smantellare);
07. - palestra;
08. - impianto polifunzionale;

09. - campo da calcio A11;
10. - pista di atletica;
11. - campo da basket scoperto in cemento;
12. - campo da calcetto A5 in erba sintetica;
13. - campo da calcio per allenamento;
14. - depuratori consorzio acqua potabile;
- 14.A. - C.T. (centrale termica) impianto polifunzionale;
15. - bar palestra;
16. - uffici;
17. - tribuna campo da calcio;
18. - spogliatoi campo da calcio A11;
19. - chiosco bar;
20. - spogliatoi campo di allenamento e calcetto;
21. - cabina consorzio acqua potabile;
22. - locale Q.E.G. (quadro elettrico generale) e cabina enel;
23. - spogliatoio tennis (situato presso il centro giovanile, quest'ultimo non rientrante all'interno dei beni oggetto della concessione, ivi compreso il magazzino);
24. - C.T. (centrale termica) campi tennis coperti;
25. - C.T. (centrale termica) spogliatoi calcio;
26. - beach volley;
27. - contatore gas

**DATO ATTO** che:

1. il servizio di gestione del CSDA è stato affidato, a seguito di procedura ristretta indetta ai sensi del combinato disposto degli articoli 55 e 30, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con determinazione n. 47/2013/VIII del 14.05.2013, alla Società Sportiva Dilettantistica (S.S.D.) a r.l. San Giuseppe, con sede legale in Via Varzi, 5, 20020 Arese (MI), C.F./P.I. 06841960963;
2. in vista della scadenza del contratto, rep n. 1 del 9.01.2014, di concessione in gestione del CSDA per il periodo 24.05.2013/31.08.2019, sottoscritto tra il Comune di Arese e la S.S.D. San Giuseppe a.r.l., si riteneva necessario doversi indire, per il tramite della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Città Metropolitana di Milano, procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del CSDA;

**RAVVISATA** la necessità, al fine di dare avvio alla gara tramite procedura aperta, di acquisire il piano economico finanziario contenente le previsioni in merito a:

- a) Investimenti;
  - b) Durata concessione;
  - c) Ricavi;
  - d) Costi;
  - e) Informazioni finanziarie;
  - f) Canone a favore del Comune,
- quali elementi propedeutici per stabilire i criteri per la concessione del pubblico servizio di che trattasi, il valore della concessione stessa, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** al riguardo la determinazione n. 86/2018/VIII del 02.11.2018 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di redazione del piano economico finanziario (d'ora in avanti PEF) di gestione del CSDA alla Professionista Dott.ssa Antonella D'Aniello – Dottore Commercialista - Revisori dei Conti – C.T.U. del Tribunale di Como, esperita la procedura di affidamento diretto tramite piattaforma S.In.Tel. (Sistema di Intermediazione Telematica) ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a), con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che:

1. con il **DPCM 23 febbraio 2020 n. 6**, entrato in vigore il 23.02.2020, è stata prevista *"la sospensione, di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico"* (art. 1, comma 1, lett. c);
2. con vari DPCM è stata progressivamente dettagliata ed estesa, in termini temporali e territoriali, tale sospensione; successivamente, in linea con l'andamento dei contagi, con Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020 (art. 1.2) è stata disposta **la riapertura delle palestre a partire dall'01.06.2020**, nel rispetto di determinate condizioni: sanificazione e igiene degli ambienti, spazi contingentati, utilizzi dei DPI, distanziamento obbligatorio;
3. con il DPCM 24 ottobre 2020, in vigore **dal 26 ottobre** al 5 novembre 2020, poi sostituito dal DPCM 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, sono **nuovamente sospese "le attività di palestre, piscine, centri natatori (...)"** (art. 1, comma 9, lett. f) del DPCM 24 ottobre 2020 e art. 1, comma 9, lett. f) del DPCM 3 novembre 2020), fatto salvo quanto previsto dalla lettera e) del DPCM 24 ottobre 2020, ai sensi della quale le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, sono consentite *"a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva"*;
4. con il DPCM 3 novembre 2020, pertanto, suddiviso il paese in tre aree (rossa, arancione, gialla), viene istituito un regime di chiusure differenziate a seconda dello scenario di rischio;
5. con successive Ordinanze del Ministero della Salute:
  - a) del 4 novembre 2020, la Lombardia viene collocata in zona rossa;
  - b) del 27 novembre 2020, la Lombardia viene collocata in zona arancione a partire dal 29 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, ma viene confermata la sospensione delle attività di *"palestre, piscine, centri natatori (...)"*
6. con il DPCM 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, restano *"sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori"* (art. 1, comma 10, lett. f);
7. con Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 649 del 09.12.2020, in vigore dal 10 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, restano chiuse palestre, piscine, centri natatori;
8. con successive Ordinanze del Ministero della Salute:
  - a) dell'11 dicembre 2020, la Lombardia viene collocata fra le Regioni in zona gialla a partire dal 13 dicembre 2020;
  - b) dell'8 gennaio 2021, la Lombardia torna in zona arancione a partire dal 10 gennaio fino al 15 gennaio 2021, ferma restando la sospensione delle attività di palestre, piscine e centri natatori;

9. con il DPCM 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021, restano *"sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori"* (art. 1, comma 10, lett. f);
10. con successive Ordinanze del Ministero della Salute:
- del 16 gennaio 2021, la Lombardia passa in zona rossa dal 17 al 31 gennaio 2021;
  - del 23 gennaio 2021, la Lombardia passa in zona arancione dal 24 gennaio 2021
  - del 29 gennaio 2021 la Lombardia è collocata in zona gialla dal 1° febbraio 2021;
  - del 27 febbraio 2021 la Lombardia passa in zona arancione dal 1° marzo 2021, quindi in fascia *"arancione rafforzato"*, dal 5 al 14 marzo 2021, con Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 714 del 04.03.2021, ferma restando la sospensione delle attività di palestre, piscine e centri natatori;
11. con il DPCM 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, restano *"sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori"* (art. 17, comma 2);
12. con il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 viene prorogata l'applicazione delle disposizioni anti-Covid del DPCM 2 marzo 2021: confermata quindi, la chiusura di palestre, piscine, centri natatori, dal 7 fino al 30 aprile 2021;
13. con il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 (cd: Decreto Riaperture) sono state fissate alcune date per le riaperture: *"A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre"* (art. 6, comma 2); *"A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla (...) è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto"* (art. 6, comma 3) – anche, pertanto, nelle zone all'aperto di centri sportivi; *"E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi"*;
14. con successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, la Lombardia dal 26 aprile 2021 passa in zona gialla;
15. con il Decreto Legge 18 maggio 2021 n. 65 la riapertura delle palestre viene anticipata al 24 maggio (art. 4, comma 1), rispetto a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 52/2021; dal 1° luglio, inoltre, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti (art. 4, comma 2);
16. con ordinanza del Ministro della Salute dell'11 giugno 2021 dal 14 giugno 2021 la Lombardia passa in zona bianca; vista l'ordinanza regionale n. 779 dell'11 giugno 2021, pertanto, vengono anticipate al 14 giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle previste dal D.L. n. 52/2021 e dal D.L. n. 65/2021, delle seguenti attività:
- "piscine e centri natatori in impianti coperti"*;
  - "eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52/2021, che si svolgono al chiuso"*;

**PRECISATO** che:

- il tratto distintivo dei contratti di concessione è rappresentato dalla sussistenza di un *"rischio operativo"*, definito dal legislatore come *"il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico"* (art. 3, lettera zz), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- l'obbligatoria predisposizione di un PEF da parte del concessionario è volta a verificare

*"la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento"* (art. 3, lett. fff), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); sebbene, dunque, il Concessionario assuma su di sé il rischio della gestione, la concessione deve rimanere in equilibrio per tutta la sua durata;

3. l'art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. disciplina le ipotesi di disequilibrio, stabilendo che: *"Il verificarsi di **fatti non riconducibili al concessionario** che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua **revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio**. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto (...)"*

**OSSERVATO** al riguardo che:

1. l'ANAC, nelle Linee Guida n. 9 (Delibera n. 318 del 28 marzo 2018), di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, ha chiarito che l'art. 182, comma 3, del D.lgs. n.50/2016 in tema di Partenariato Pubblico Privato (PPP) si applica anche alla revisione del PEF nell'ambito dei contratti di concessione prevista all'art. 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, specificando che *"tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali"*. Tra gli eventi di forza maggiore elencati a titolo esemplificativo dall'ANAC rientrano testualmente *"epidemie e contagi"* (cfr. paragrafo 3.3, lett. e), pag. 10);
2. il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 3653, pubblicata in data 19.08.2016, ha fissato il principio per cui la revisione del piano economico concordato con il concessionario deve essere necessariamente legata a eventi straordinari, e non a semplici *"fluttuazioni del mercato"*. Solo di fronte ad avvenimenti oggettivamente straordinari, che vanno al di là del rischio proprio e normale del concessionario, il concessionario stesso ha diritto a ottenere la revisione delle condizioni originarie del rapporto. *"Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza"*;
3. il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 343, pubblicata in data 26.04.2019, ha confermato che l'intervento riequilibratore dell'Amministrazione mediante la revisione delle condizioni pattuite si rende necessario solo se la situazione di squilibrio sia riconducibile a *"circostanze impreviste ed imprevedibili"*;

**VISTA** la deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 26.07.2021 ad oggetto: *"Ricorso al T.A.R. per la Lombardia - Milano - R.G. 2023/19 - Sezione I - San Giuseppe S.S.D. a R.L./Città Metropolitana di Milano/Comune di Arese - Approvazione schema di atto transattivo per la definizione delle reciproche posizioni - I.E"* con la quale si è autorizzato lo scrivente, ex art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in qualità di Responsabile dell'Area

Risorse Umane, Demografica e dello Sport e del Tempo Libero nonché responsabile del procedimento inerente il servizio di gestione del CSDA, a procedere alla sottoscrizione dell'atto di transazione "(eventualmente apportando, limitatamente agli aspetti marginali dello stesso, integrazioni o modifiche), a chiusura e definizione della vertenza instaurata avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano - Sezione I - RG n. 2023/19";

#### **PRESO ATTO:**

1. dei termini dell'accordo transattivo meglio specificati nello schema di atto di transazione allegato alla suddetta deliberazione, nel quale per ciò che concerne il PEF "*il Comune di Arese si impegna sin d'ora a valutare, di concerto con il costituendo RTI, la necessaria revisione e/o rinegoziazione dei profili negoziali alla luce delle mutate circostanze di fatto* (determinate in particolare "*dall'avvento della sopravvenuta emergenza sanitaria*"), anche in forza dell'art. 216 del D.L. n. 34/2020 nonché degli artt. 165 e 182 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. della comunicazione di aggiudicazione della procedura disposta con il Decreto dirigenziale R.G. 6099/2021 in favore del costituendo RTI tra San Giuseppe SSD (mandataria) e REBER Rete d'Imprese (mandante), che diverrà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/16 a seguito dell'esito positivo dei controlli avviati da Città Metropolitana di Milano in qualità di S.U.A. sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di partecipazione richiesti nel disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16, a tutt'oggi non ancora conclusi (nota ns prot. 18391 del 30.07.2021, agli atti d'ufficio);
3. della successiva nota, prot. n. 18490 02.08.2021, con la quale detto aggiudicatario – in via provvisoria – richiede "*la revisione del PEF*";

**CONFERMATO** pertanto come, alla luce di quanto sopra:

1. l'epidemia da Covid-19 possa essere considerata a tutti gli effetti una causa di forza maggiore, in quanto evento straordinario ed imprevedibile, del tutto estraneo alla sfera di controllo delle parti;
2. sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'art. 165, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. sussistano quindi le condizioni affinché possa essere avviata **la revisione del PEF**, così da ristabilire l'equilibrio economico e finanziario venuto meno, nel solco anche dell'art. 216, comma 2, D.L. n. 34/2020 convertito in L.n. 77/2020 (che trova fondamento nel citato art. 165), ai sensi del quale: "*le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite**, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. **La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio***"

*economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto";*

**CONSIDERATO** che l'Ente non dispone di risorse umane con specifica competenza in materia e pertanto, per la complessità del servizio di revisione del PEF per la gestione del CSDA, si rende opportuno procedere all'affidamento esterno dello stesso;

**VISTO** a tal fine il D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 e ss.mm.ii. ed in particolare:

1. l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (come modificato da ultimo dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 1) del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021) ai sensi del quale *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;*
2. l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (come modificato da ultimo dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021), che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture *"di importo inferiore a 139.000 euro";*

#### **RICHIAMATI:**

1. l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della L. n. 145/2018, il quale stabilisce che le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";*
2. l'art. 1, comma 1, del D.L. 06.07.2012 n. 95, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 154, della L. n. 228/2012, ai sensi del quale *"Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli (...)"*,
3. l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: *"Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni";*
4. l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi del quale: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di for-*

*nitire e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su **strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori**";*

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di continuare ad avvalersi della Professionista Dott.ssa Antonella D'Aniello, C.F. DNLNNL69R49C933C – Dottore Commercialista - Revisori dei Conti – C.T.U. del Tribunale di Como, con Studio in Via Tevere, 6, 22079 Villa Guardia (CO), P.I. 02403860139, avendo già svolto con esito positivo la redazione del PEF di gestione del CSDA (come risultante dalla determinazione n. 86/2018/VIII del 02.11.2018 di cui sopra) e in possesso della specifica professionalità necessaria per la sua revisione, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio ai sensi di legge;

**VISTA** l'offerta economica pervenuta in data 30.07.2021 dalla Dott.ssa Antonella D'Aniello, tramite la procedura di affidamento sulla piattaforma S.In.Tel-ID 142899084 (scaduta il giorno 03.08.2021 – ore 12.00), pari ad € **8.999,00** oltre **CCNDC 4%** pari ad € **359,96** e **IVA 22%** pari ad € **2.058,97**, per **complessivi € 11.417,93** (offerta al ribasso dell'importo a base d'asta di € **9.000,00**, al netto dei seguenti oneri fiscali: **CCNDC 4%**, **IVA 22%**) per la fornitura del servizio di revisione del PEF di gestione del CSDA;

**RITENUTO**, quindi, di affidare la fornitura del servizio di cui sopra alla suddetta Professionista, Dott.ssa Antonella D'Aniello, per l'importo di € **8.999,00** oltre **CCNDC 4%** pari ad € **359,96** e **IVA 22%** pari ad € **2.058,97**, per **complessivi € 11.417,93**, stabilendo che, come da lettera di invito pubblicata su S.In.Tel.:

1. il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Risorse Umane, Demografica e dello Sport e del Tempo Libero, ex art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. il fine che si intende perseguire con il contratto che sarà stipulato tra il Comune di Arese e la Dott.ssa D'Aniello è lo svolgimento dell'analisi e revisione del Business Plan della Gestione, che evidenzi le condizioni economiche e finanziarie a cui la gestione del Centro Sportivo potrebbe essere affidata;
3. l'aggiudicazione dell'affidamento diretto è eseguita con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta di € 9.000,00, al netto dei seguenti oneri fiscali: CCNDC 4%, IVA 22%, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di revisione del Piano Economico Finanziario (PEF);
5. le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nella lettera di invito;
6. la forma del contratto è quella della scrittura privata (conferma d'ordine) ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento, agli atti d'ufficio, con la quale la Dott.ssa Antonella D'Aniello, tra l'altro, dichiara:

- a) di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021/2023” vigente per il Comune di Arese e in particolare:

1. con riferimento all'art. 8 del PTPCT 2021-2023, che non sussistono rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra l'Appaltatore (titolari dell'Impresa, amministratori, soci e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento) e gli amministratori ed i responsabili dell'Ente;
2. ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “pantouflage”) e ai sensi dell'allegato 1 "Processi e Misure", all. B, lett. h) PTPCT vigente:
  - 2.a. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Arese che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei suoi confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
  - 2.b. di essere consapevole, ai sensi del citato art. 53, comma 16 *ter*, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi e conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- b) di impegnarsi a non intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del servizio e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;
- c) di impegnarsi, altresì, a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese;

**ACCERTATA** l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2011 e verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte del Responsabile dell'Area;

**VISTA** altresì l'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (agli atti d'ufficio), dalla quale si evince l'assenza di iscrizione all'INPS o all'INAIL, pertanto, la professionista non può produrre il DURC;

**DATO ATTO** che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è ZEB328AFA0 e che il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e ha provveduto a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica (agli atti d'ufficio);

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'assunzione dell'**impegno di spesa di € 8.999,00** oltre **CCNDC 4%** pari ad **€ 359,96**, e **IVA 22%** pari ad **€ 2.058,97**, per **complessivi € 11.417,93**,

per l'affidamento in via diretta del servizio di revisione del PEF di gestione del CSDA di viale Resegone 67, Arese;

**VISTI** gli artt. 26, 27 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO**, altresì, che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale sono state distinte, in modo che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

## **D E T E R M I N A**

1. di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente atto;
2. di prendere atto del report della procedura di affidamento generato da S.In.Tel., ID 142899084;
3. di affidare, per la causale di cui in premessa, alla Professionista Dott.ssa Antonella D'Aniello C.F. DNLNNL69R49C933C – Dottore Commercialista - Revisori dei Conti – C.T.U. del Tribunale di Como, con Studio in via Tevere 6, 22079 Villa Guardia (CO), P.I. 02403860139, il servizio di revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) di gestione del Centro Sportivo comunale Davide Ancilotto (CSDA), di viale Resegone 67, Arese, alle condizioni riportate nella lettera di invito richiamata in premessa, per **l'importo di € 8.999,00** oltre **CCNDC 4%** pari ad **€ 359,96** e **IVA 22%** pari ad **€ 2.058,97**, per **complessivi € 11.417,93**;
4. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati, in sede di partecipazione alla procedura, nell'Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, si procederà alla risoluzione contrattuale, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto (linee guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018);
5. di **impegnare** la spesa complessiva di **€ 11.417,93 (inclusa CCNDC 4% e IVA 22%)** sul capitolo 06011.03.0080 “Acquisto di servizi per iniziative per lo sport e il tempo libero” del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che l'affidamento verrà perfezionato nella forma della scrittura privata (conferma d'ordine) ex art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di comunicare, ad avvenuta esecutività, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., l'adozione del presente atto all'affidataria;
8. di dare atto che la prestazione in oggetto è di competenza dell'esercizio 2021 e sarà effettuate, a cura dell'affidataria, entro il 31.12.2021. Il relativo pagamento avverrà entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico;
9. di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
  - a) all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” -

“Provvedimenti Dirigenti”;

- b) sul sito istituzionale [www.comune.aresse.mi.it](http://www.comune.aresse.mi.it) - “Amministrazione trasparente”- Sezione: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione ex artt. 26 e 27 e Sezione Bandi di gara e contratti ex art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

10. di comunicare al fornitore, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014, che il codice univoco per la fatturazione elettronica è **FA9RO5**.

La pratica è trattata dalla Dott.ssa Martina Dones, Istruttore della Comunicazione presso il Servizio Sport e Tempo Libero.

Centro di costo: 7321

P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Obiettivo operativo: 6.1.1.2 Gestione impianti sportivi

IL RESPONSABILE

AREA RISORSE UMANE, DEMOGRAFICA E  
DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Ceriani Carlo Maria

*(sottoscritto digitalmente)*



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>45/2021/1°</b>
<b>DEL</b>	<b>04/08/2021</b>

**OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAVIDE ANCILOTTO (CSDA) DI VIALE RESEGONE 67, ARESE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DOTT.SSA ANTONELLA D'ANIELLO, CON STUDIO IN VILLA GUARDIA (CO) - IMPEGNO DI SPESA DI € 11.417,93 (INCLUSI CCNDC 4% E IVA 22%) - CIG ZEB328AFA0- ID SINTEL 142899084**

**VISTO: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all'esistenza della copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.**

<b>E/U</b>	<b>IMP /ACC</b>	<b>ES.</b>	<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
U	444531	2021	06011.03.0080	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	11.417,93

Data visto di regolarità  
contabile-esecutività: 04/08/2021

IL RESPONSABILE  
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE  
Maria Teresa Faldetta  
(sottoscritto digitalmente)